

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 2

Adunanza 21 gennaio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLASTELLONE - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 20 - 11023/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Villastellone risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68 - 25267 del 06/12/1988 e di successive varianti, approvate con deliberazioni GR. n. 18 - 20356 del 30/06/1997 e n. 11 - 4903 del 28/12/2001;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 41 del 10/07/1998, n. 74 del 30/11/1998 e n. 49 del 29/11/1999, tre Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 28/11/2002, la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, trasmessa alla Provincia, in data 10/12/2002, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Villastellone sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 4.712 abitanti (al 1999);

- superficie territoriale di 1.986 ettari, dei quali 1.416 in pianura e 570 in collina. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 375 ettari appartengono alla Classe I^A e 1.470 alla Classe II^A e rappresentano circa il **93%** dell'intero territorio comunale, denotandone l'eccellente vocazione agricola; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 59 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Area Carmagnola*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'Autostrada A6, dalla ex S.S. n. 393 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 122 e 130; è interessato dagli studi di potenziamento della ex S.S. n. 393 e della S.P. n. 122 nel tratto che connette la ex S.S. n. 20 (ora di interesse regionale) con la ex S.S. n. 393 e dallo studio di un nuovo collegamento verso Santena;
- infrastrutture ferroviarie:
 - è attraversato dal sedime della linea ferroviaria Torino - Savona;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stellone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera dei Molini, Gora di Borgo, Rio San Pietro;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.079 ettari (pari al **54%** circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "*limite di progetto*";
- tutela ambientale:
 - circa 34 ettari del territorio rientrano nell'ambito del Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del fiume Po;
 - è interessato dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 del "*Po Morto*";
 - è altresì interessato dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035 "*Stagni di Poirino - Favari*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Villastellone, con la deliberazione testè citata, propone, su istanza di privati, la parziale modifica di destinazione d'uso dell'area VI2.1, destinata ad "*Aree verdi a giadino o a parco delle zone industriali*"; la zona di che trattasi, contigua al Torrente Stellone, è interessata dal P.A.I. e dal vincolo ex art. 146 del D. Lgs. n. 490/1999.

La Variante al P.R.G.C. propone:

- l'individuazione di un'area denominata VI2.1b, di superficie pari a mq. 1.670, destinata a "*Spazi e strutture ricettive con locali di ristoro*", con rapporto di copertura pari ad 1/2 ed altezza massima 8,00 m;
- l'individuazione di una nuova area produttiva IN2.1, di superficie pari a 2.200 mq, destinata alla "*piccola industria*", con indice di utilizzazione territoriale pari a 0,45 mq/mq, rapporto di copertura pari a 2/3 ed altezza massima di 8,00 m.

La "relazione geologico-tecnica" allegata alla Variante classifica la zona (ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP) "... nella classe II di utilizzo del territorio, con un limite tra Classe II e III corrispondente a quello della Fascia B di progetto proposta dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/01/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 10/01/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni, con le quali:

- si rileva che il provvedimento trasmesso alla Provincia, composto da allegati tecnici costituiti da stralci di elaborati grafici (privi di legenda) e normativi del P.R.G.C. in fotocopia, non sottoscritti nè dai progettisti, nè dal Comune, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "Variante parziale" al P.R.G.C. è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- si ritiene coerente alla situazione di fatto di rischio idrogeologico la destinazione di "Aree verdi a giardino o a parco delle zone industriali" prevista dal P.R.G.C. vigente e non quella della Variante parziale in oggetto, la quale propone un insediamento complessivo di oltre 2.600 mq di superficie utile, determinando un ulteriore incremento del carico antropico in una zona soggetta ad esondazioni;
- si ricorda che il Comune di Villastellone, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749, non risulta essere tra i comuni esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

In considerazione della situazione di potenziale rischio idrogeologico su buona parte del territorio comunale, evidenziata in premessa, si invita il Comune a procedere quanto prima

alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I., attivando la procedura stabilita dalla Regione Piemonte con la citata deliberazione 6 agosto 2001, n. 31-3749 e con la successiva deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Villastellone, adottato con deliberazione C.C. n. 49 del 28/11/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Villastellone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba